



Il furto non paga

Sempre più spesso
- e aggiungo purtroppo -
nel nostro settore si sente
parlare di furti in magazzino.
Ma dove va a finire questo
materiale? In che cosa
incorre una persona
che si presta a vendere
questi prodotti?

dell'avv. Francesco Paolo Messina

In precedenti articoli si è cercato di porre la massima attenzione sul fatto che ogni forma d'inquinamento del mercato e invasione di merce la cui provenienza (per qualità e origine) è dubbia, deve essere bandita.

Fortuna vuole che nel settore del ricambio la stragrande maggioranza delle aziende e, più in generale, gli operatori del settore, respingendo con forza miraggi di facili guadagni che cozzano e fanno a pugni con i principi di legalità, non lesinano sacrifici per difendere la loro professionalità e affermare la loro storia.

Purtroppo, poiché esiste un principio secondo cui in ogni buona famiglia può esserci qualche mela marcia, capita di leg-

re sulle pagine di cronaca notizie relative a merce rubata o contraffatta che viene immessa sul mercato da commercianti senza scrupoli. A titolo esemplificativo e, purtroppo, non esaustivo, basta richiamare i furti commessi negli ultimi mesi ai danni di Coran - distributore marchigiano - e di FTS, azienda piemontese operante nel settore dei turbocompressori che, grazie alle indagini della Magistratura inquirente e all'intervento delle forze dell'ordine, si sono conclusi con l'arresto di cinque persone e parziale recupero della refurtiva. Un cenno, inoltre, meritano i casi di ricambi "taroccati" (cuscinetti, freni, candele) riportanti marchi di note aziende e che, sbarcati da navi provenienti dai Paesi



Per il mercato il vero colpevole del furto è colui che, scientemente, ricetta la refurtiva per proprio lucro e ciò in forza del pacifico principio secondo cui, se il ladro non avesse "clienti" disponibili a comprare ricambi rubati, cambierebbe articolo

Accanto alle pene vi possono essere ulteriori conseguenze che riguardano l'attività commerciale (di cui potrebbe essere disposta la chiusura) e il patrimonio personale del soggetto resosi colpevole del reato ascritto



orientali, sono stati ritrovati in depositi ricolmi di merce, pronti per essere venduti. In entrambi i casi innanzi citati, riguardanti fattispecie criminose sostanzialmente differenti (*ndr*: per la contraffazione leggere *Parts* settembre 2011), ingentissimo è il danno provocato all'intero settore. Per quel che riguarda il furto, l'esame delle indagini svolte dalle competenti autorità evidenzia un associazionismo malavitoso il quale, partendo da chi materialmente commette il reato, coinvolge direttamente coloro che devono provvedere alla vendita della merce. Esistono, in altri termini, una commistione di interessi ed una interdipendenza tra l'autore del furto e il ricettatore dove quest'ultimo, come le cronache purtroppo insegnano, assume un ruolo predominante in quanto può arrivare a commissionare l'evento criminoso.

Rinviando per un momento la trattazione delle conseguenze coercitive e personali legate alla commissione del reato è indubbio che, per il mercato, il vero colpevole del furto è colui che, scientemente, ricetta la refurtiva per proprio lucro e ciò in forza del pacifico principio secondo cui, se il ladro non avesse "clienti" disponibili a comprare ricambi rubati, cambierebbe articolo ed emigrerebbe in altri settori.

In definitiva, poiché il ladro è tale sia se ruba motori sia se ruba capi di abbigliamento o qualsivoglia altro prodotto, è evidente che se il furto ha ad oggetto componenti auto è perché l'autore del reato ha esatta conoscenza circa la possibilità di "piazzare" la refurtiva.

Ciò sta a significare che ben vengano tutte le indagini e segnalazioni idonee a smascherare e punire improvvisati speculatori i quali, probabilmente, non sono a conoscenza delle conseguenze legate al loro comportamento criminoso e dei danni che causano al mercato e a loro stessi.

Per rendere pratico il principio appena enunciato, è necessario rivolgere uno sguardo alle conseguenze pratiche cui si espongono coloro che violano la legge.

Il singolo soggetto o l'intera organizzazione criminosa possono essere chiamati a rifondere i danni che il soggetto leso, costituendosi parte civile nel procedimento penale, andrà a reclamare

Tralasciando questioni connesse alla violazione di domicilio ed al danneggiamento della proprietà privata, il furto è disciplinato dall'Art. 626 del codice penale, il quale prevede: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7, e 625. Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico".

La pena da sei mesi ad un anno commessa da colui che ha materialmente commesso il furto (salvo più complesse e gravi fattispecie criminose relative a reati contro il patrimonio), è meno grave rispetto a quella prevista per colui che provvede alla ricettazione del bene rubato, il quale rischia una pena detentiva che parte da un minimo di due anni per arrivare ad un massimo di otto anni (oltre alla multa pecuniaria).

Una delle ragioni della gravità della norma è insita nel principio, innanzi evidenziato, che per il maggior numero di casi il furto viene commesso in quanto esiste il ricet-



LEGALE

Fenomeno furti



Qualora furto e ricettazione siano frutto di un unico progetto criminoso organizzato da almeno tre persone, alle stesse può essere addebitato anche il reato di associazione per delinquere

Il furto è disciplinato dall'Art. 626 del codice penale, il quale prevede: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516"



La commercializzazione di prodotti rubati deve essere denunciata alle autorità competenti onde evitare coinvolgimenti e conseguenze anche gravi

tatore. Opportuno è, pertanto, il richiamo all'Art. 648 del codice penale intitolato "Ricettazione", il quale dispone: "Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino euro 516, se il fatto è di particolare tenuità".

Qualora furto e ricettazione siano frutto di un unico progetto criminoso organizzato da almeno tre persone, alle stesse può essere addebitato anche il reato di associazione per delinquere previsto dall'Art.

416 del codice penale il quale (nella parte che qui interessa), prevede: "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più". Quelle innanzi citate sono le tre fattispecie criminosi che, teoricamente ed a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere addebitate a chi sottrae, vende o monta merce rubata.

Accanto alle pene innanzi evidenziate, vi possono essere ulteriori conseguenze che riguardano l'attività commerciale (di cui potrebbe essere disposta la chiusura) ed il patrimonio personale del soggetto resosi colpevole del reato ascritto.

Infatti, il singolo soggetto o l'intera organizzazione criminosa possono essere chiamati a rifondere i danni che il soggetto lesa, costituendosi parte civile nel procedi-

mento penale, andrà a reclamare.

Per chi possa aprioristicamente supporre che sia difficile scoprire la commercializzazione di ricambi rubati, è d'obbligo soffermarsi sul fatto che, contrariamente a quanto si può pensare, è estremamente facile che l'illecita provenienza venga scoperta, sia perché l'evento criminoso rimbalza sul mercato (il quale reagisce con forza all'invasione di merce venduta a prezzi non concorrenziali), sia a causa della fisiologica difettosità del prodotto e contestuale richiesta di attivazione della garanzia commerciale proveniente da parte dell'ignaro utente finale.

In definitiva, raccomandazione primaria per chi scopre la commercializzazione di prodotti rubati, è quella di denunciare l'evento alle autorità competenti onde evitare coinvolgimenti e patire conseguenze anche gravi. In mancanza, chi ha venduto o installato un ricambio rubato, dovrà rispondere penalmente dell'illecito e provvedere civilmente al risarcimento nei confronti dei soggetti danneggiati.

Per questo motivo, per concludere, vi consigliamo di diffidare dei prodotti che vengono offerti a prezzi particolarmente concorrenziali da soggetti differenti rispetto ai soliti fornitori. n